

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 28-05-2013



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Isabella Minniti)

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SCH II - V
III - P/B
30-05-2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE II

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>29-05-2013</u> N. 732	OGGETTO: Appalto lavori di completamento del parcheggio interrato di piazza Stazione – piazza del Popolo. Autorizzazione subappalto all'impresa A.T.I. TECH s.r.l.
N. 111 Settore Data <u>24/5/2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove..... del mese di maggio, nell'ufficio del Settore Contratti, su proposta del funzionario Sig.ra Giovanna Puglisi, il dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che

Con atto n.30136 di Repertorio del 7/2/12, registrato a Ragusa il 23/2/12 al N.31, è stato stipulato tra il Comune di Ragusa e l'impresa GFF Impianti da San Gregorio di Catania, via Giovanni Grasso n.43, il contratto relativo all'affidamento dell'appalto dei lavori di completamento del parcheggio interrato di piazza Stazione – Piazza del Popolo;

Preso atto che l'impresa in parola aveva dichiarato, in sede di offerta, di volere subappaltare i lavori rientranti nella categoria prevalente OG11 nei limiti di legge;

Vista la nota assunta al Prot. n. 5647 del 21/1/2013 con la quale l'impresa GFF Impianti s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di parte di opere ricadenti nella categoria prevalente OG11, e più precisamente quelle individuate con la categoria OS3, designando quale impresa subappaltatrice l'impresa A.T.I. TECH s.r.l. da Catania e trasmettendo il relativo contratto di subappalto ed alcuni documenti relativi alla ditta subappaltatrice;

Rilevato che con note Prot. n. 7545 del 25/1/2013, n. 12514 dell'8/2/2013, n. 20262 dell'8/3/2013 e n. 33872 del 29/4/2013 sono stati richiesti alcuni adeguamenti al contratto di subappalto e documenti integrativi;

Considerato che l'impresa GFF Impianti s.r.l. con note assunte al protocollo del Comune con i nn. 13573 del 12 /2/2013, 19099 del 5/3/2013 e via pec in data 10/5/2013, ha trasmesso i documenti richiesti;

Rilevato che, in osservanza del protocollo di legalità di cui alla circolare dell' Assessore regionale n.593/06, con nota n. 40021 di prot. del 17/5/2013 sono state chieste alla Prefettura di Ragusa le informazioni di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 159/2011 nei confronti della ditta subappaltatrice;

Vista la nota Prot. n. 44584 del 27/5/2013 con la quale il R.U.P., Ing. Michele Scarpulla, a seguito di esame del contratto di subappalto in parola, ha espresso parere favorevole all'affidamento del subappalto stesso;

Accertato che la ditta A.T.I. TECH s.r.l., con sede in Catania, via Firmia n.64, risulta in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 per le opere oggetto di subappalto, nonché iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.AA. di Catania (codice fiscale e numero di iscrizione 04631060870);

Preso atto che il contratto di subappalto risulta compatibile con il contratto principale stipulato con l'impresa aggiudicataria ed in particolare che i prezzi praticati sono gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con i ribassi non superiori al 20%, così come previsto dall'art.118, c.4, del D.Lgs 163/06;

Tutto ciò premesso;

Considerato che si può concedere l'autorizzazione al subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente per l'importo complessivo di € 34.352,00 oltre I.V.A., compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Visto l'art. 34 della legge 109 dell'11/2/1994;

Visto l'art. 118 della D.Lgs n.163/06;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 118 del Dlgs. 163/06, l'impresa GFF Impianti s.r.l., appaltatrice dei lavori di completamento del parcheggio interrato di piazza Stazione – Piazza del Popolo, ad affidare in subappalto alla ditta A.T.I. TECH s.r.l. da Catania, via Firmia n.64, i lavori rientranti nella categoria OG11, e precisamente opere comprese nella categoria OS3, per l'importo complessivo di € 34.352,00 oltre I.V.A.,(comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.84 del D.Lgs n. 159/2011 richieste alla Prefettura di Ragusa e dell'esito della verifica ex art.71 del D.P.R. n.445/2000;
2. Ribadire che i pagamenti, ai sensi degli artt. 37, c.11 e 118, c.3 del D.Lgs n. 163/06, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione appaltante direttamente al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, a seguito di comunicazione da parte dell'affidatario GFF Impianti s.r.l. della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Rosario Spata



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:
Ragioneria, Settore VIII

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott. Rosario Spata



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa_____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

04 GIU. 2013

Ragusa_____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Firma)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal **04 GIU. 2013** al **11 GIU. 2013**

Ragusa **12 GIU. 2013**

IL MESSO COMUNALE

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La società "GFF Impianti s.r.l.", con sede in San Gregorio di Catania (CT), in Via Giovanni Grasso n. 43, P.IVA 03046600874, in persona del suo legale rappresentante P. Ind. Alessandro Giuffrida, nato a Catania il 04/07/1968, (in seguito denominata "GFF") e l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." con sede in - Catania Via Fimia n° 54 int. 26, P.IVA 04631060870 in persona del suo legale rappresentante Dott. Ing. Alessandro Trovato nato a Catania il 24/03/1971; C.F. TRV LSN 71C24 C351V, (in seguito denominata "subappaltatrice");

PREMESSO

- che la GFF è aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dei lavori di completamento Parcheggio interrato in Piazza Stazione – Piazza del Popolo - Comune di Ragusa
- che, in ordine ai sopradetti lavori, la GFF deve realizzare tutte le opere edili, le demolizioni e ricostruzioni oltre agli impianti tecnologici necessari, il tutto da consegnare completo e finito a regola d'arte;
- che l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", specializzata nell'esecuzione di impianti tecnologici ed idrici antincendio, risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchinari ed attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", esaminato il progetto nella sua interezza, il CSA e tutte le specifiche di capitolato, le relazioni tecniche ed i disegni di progetto dichiara di assumere i lavori alle condizioni previste dal presente contratto;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 34 del Dlgs. 19 dicembre 1991 n. 406, tra la "GFF Impianti s.r.l." e l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ.;

tutto ciò premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente contratto, le parti sopradette, in persona dei loro legali rappresentanti, convengono e stipulano quanto qui di seguito specificato:

ART. 1 OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il subappalto dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto idrico antincendio, dell'impianto idrico sanitario:

necessari per realizzazione dei Lavori di completamento Parcheggio interrato in Piazza Stazione – Piazza del Popolo - Comune di Ragusa.

Tali lavori devono essere adeguati a tutti gli obblighi prescritti dal DM 37/08 del 23/03/08 e delle norme relative agli impianti idrici antincendio, secondo quanto previsto dal progetto, dal capitolato, dalla relazione tecnica ed elaborati grafici allegati al contratto stipulato dalla GFF Impianti e dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Regionale Sicilia e da considerarsi parte integrante della presente scrittura.

I lavori sopradetti dovranno essere eseguiti anche in conformità con le variazioni eventualmente concordate con la stazione appaltante e/o necessarie secondo il progetto.

I lavori vengono subappaltati a corpo e si intendono inclusi tutti gli oneri ed assistenze previste e non previste, remunerate e non remunerate, ma necessarie per eseguire i lavori a regola d'arte (comprese assistenze alla D.L., campagne di misurazioni, contabilità, collaudi e quant'altro non specificato, ma indispensabile ai fini di un corretto svolgimento dei lavori).

GFF Impianti s.r.l.

ART. 2 PREZZO

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori sopradetti è pari ad € 34.352,00 (diconsi euro trentaquattromilatrecentocinquantadue/00) non assoggettato ad I.V.A. ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 comma 6 (come elenco allegato al contratto).

L'importo del corrispettivo può essere soggetto a variazioni in base alla contabilità finale.

ART. 3 CONSEGNA DEI LAVORI

La GFF consegnerà i lavori all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." con la sottoscrizione di apposito verbale di inizio lavori, previa comunicazione scritta.

ART. 4 SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'impresa "ATITECH" deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative del Direttore del Cantiere. La GFF impianti, ai sensi dell'art. 1662 c.c., ha il potere di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato oltre che in corso d'opera anche in fase di ultimazione dei lavori.

ART. 5 TEMPI D'ESECUZIONE

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori oggetto del presente contratto è pari a giorni 100 naturali e consecutivi, dalla data di consegna dei lavori alla GFF Impianti.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente contratto, ovvero del nuovo termine eventualmente concordato per iscritto tra le parti, ove sia imputabile all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", comporterà, per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, occorrendo negli stati di avanzamento - anche prima della contabilità definitiva dei lavori - l'applicazione di una penalità pari a quella imposta alla GFF dalla stazione appaltante, fatti salvi il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla GFF nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

ART. 6 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per i lavori convenuti saranno redatti da parte dell'impresa GFF, stati di avanzamento secondo le quantità prodotte e riconosciute dalla DL.


Con riferimento al punto 16 lettera s) del bando di gara, la corresponsione del corrispettivo verrà effettuata direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore per l'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso (art. 37, c. 11 e 118 c. 3 del D.L.gs. 163/06)

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, a qualsiasi titolo eseguito, l'impresa GFF effettuerà una trattenuta del 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia per la buona esecuzione dell'opera e per la corretta osservanza del contratto, ed una ulteriore trattenuta dello 0,5% per infortuni.

Tale importo infruttifero sarà versato all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." ad accettazione dell'opera, dopo la verifica finale, come meglio precisato all'art. 7 del presente contratto.

L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." non può pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia prima di aver dato prova all'impresa GFF Impianti s.r.l. dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quanto altro stabilito nel presente contratto.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 e dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Ing. Alessandro Trovato, nella qualità di Amministratore dell'impresa subappaltatrice dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, è il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Acireale



GFF Impianti s.r.l.

– conto corrente n. 0234328, CODICE IBAN IT17L0103026200000000234328 sul quale è delegato ad operare il Sig:

Trovato Alessandro, nato a Catania il 24/03/1971 codice fiscale TRVLSN71C24C351V e residente in Acicastello Via case sparse s/n.

L'Ing. Alessandro Trovato, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente subappalto, con l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, e di riportare per ogni pagamento e per ogni transazione il Codice Identificativo Gara (CIG: 176403608F)

ART. 7

VERIFICA DEI LAVORI E PAGAMENTO DEI SALDI

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della presente scrittura, l'impresa GFF effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti successivamente al collaudo degli stessi da parte della Stazione Appaltante, dandone regolare preavviso all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.". La GFF, ove l'esecuzione dell'opera non proceda secondo le condizioni stabilite dal presente contratto ovvero non sia compiuta a regola d'arte, comunicherà per iscritto alla impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare e il termine entro cui eliminarli, trascorso inutilmente il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 cod. Civ., il contratto si considererà risolto.

La mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa GFF, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla verifica, non costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti, in quanto solo il collaudo da parte della stazione appaltante costituisce l'esito positivo dei lavori, che permette lo svincolo del deposito cauzionale del 5%. L'eventuale presa in consegna dell'opera da parte della GFF anticipatamente rispetto al termine di ultimazione ovvero a quello di collaudo, non attribuisce all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." il diritto di richiedere speciali compensi di sorta, né costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 8

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico-produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente Principale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento di lavori con la terza Impresa per la complessiva esecuzione delle opere, l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori o diverse modalità di esecuzione dei lavori, anche delle singole lavorazioni connesse, eventualmente ordinate dalla GFF.

Resta impregiudicato il diritto dell'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." di richiedere una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 9

VARIAZIONE DEI LAVORI

L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", salva autorizzazione scritta dell'impresa GFF, si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per i lavori di cui al presente contratto. Si impegna altresì ad eseguire le lavorazioni e le opere in genere, così come riportati negli elaborati progettuali consegnati e facenti parte integrante del contratto come da capitolato speciale.

ART. 10

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA "A.T.I.TECH s.r.l."


GFF Impianti s.r.l.

L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", oltre a garantire l'organizzazione aziendale necessaria per consegnare l'opera compiuta alle condizioni pattuite - con gestione a proprio rischio, a sua cura e spese - dovrà provvedere alla fornitura di materiali e attrezzature in buono stato di conservazione ed uso, e nella misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.

Tutte le spese concernenti l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti. L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", assume, infine espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l'impresa GFF dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative o dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3, L. 19 marzo 1990 n. 55 e da ultimo integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991 n. 203;
- b) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento al presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, la normativa prevista dai contratti collettivi di categoria;
- c) di corrispondere ai lavoratori un trattamento normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di Siracusa ed in ottemperanza alle altre norme da essi richiamate;
- d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- e) di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa GFF, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, accettandone anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza e assumendo, altresì, la responsabilità per ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e/o alle persone;
- f) di trasmettere all'impresa GFF, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- g) di obbligarsi a trasmettere periodicamente all'impresa GFF copia dei versamenti contributivi (modello DURC), previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- h) di consentire, previa richiesta, all'impresa GFF, alla Committente Principale ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ai fini di un approfondito esame della regolare corresponsione delle retribuzioni, del versamento dei contributi, ed in genere della corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- i) di ammettere in cantiere lavoratori dipendenti solo se muniti di documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e tesserino di identificazione come previsto dalle norme vigenti;
- l) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire alla GFF i certificati di adempimento eventualmente richiesti dal committente principale. L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." si impegna, altresì ad esibire agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del presente articolo, entro i termini previsti;
- m) di pulire tutti gli ambienti a fine lavoro;
- n) di attenersi agli obblighi prescritti dal DM 37/08 e dalla legge 10/91 e successive modifiche ed integrazioni a carico dell'esecutore dei suddetti impianti;
- o) predisporre i S.A.L. e dare qualunque tipo di assistenza richiesta dalla stazione appaltane durante tutto lo svolgimento dei lavori e dei collaudi (come: rilevamenti, campagne di misurazione, recinzioni di cantiere, acqua, luce, baracche, e quant'altro necessario per lo svolgimento in sicurezza dei lavori).

Tutte le spese, nonché tutti gli oneri necessari per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuno escluso, che in qualunque modo possono far capo all'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi,



GFF Impianti s.r.l.

per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 11 CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." è tenuta a provvedere alla custodia del cantiere e dell'opera stessa limitatamente ai lavori dalla stessa afferenti ed eseguiti, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della GFF risolvere il contratto nei seguenti casi:

- quando l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." si renda imputabile per frode o negligenza grave;
- qual'ora l'impresa non rispetti le norme contenute nel protocollo di legalità;
- quando per negligenza dell'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- quando, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- quando l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ovvero in caso di mancato pagamento degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta della GFF, non provveda a sanare tali irregolarità entro il termine improrogabile prescritto;
- nell'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza

Nel caso di risoluzione l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." avrà diritto solo ed esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti, previo accertamento in contraddittorio fra le parti.

All'atto della risoluzione del contratto l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." è obbligata all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 13 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Al di fuori dei casi previsti dall'art.14 del presente contratto, la GFF Impianti s.r.l, in qualunque momento, può recedere dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, escluso ogni altro compenso.

ART. 14 OBBLIGO DEL RILASCIO CANTIERE

Nei casi di risoluzione o recesso, ex artt. 14 e 15 del presente contratto, ovvero nell'ipotesi di insorgenza di una controversia tra le parti, l'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti di urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore, subdetentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività al presente contratto, **fermo restando che i lavori eseguiti vengano contabilizzati.**

ART. 15 DANNI

L'impresa "A.T.I.TECH s.r.l." assume la responsabilità dei lavori eseguiti fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del c.c..

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso d'esecuzione, ove siano imputabili all'impresa stessa, devono essere risarciti dalla subappaltatrice. **Quest'ultima, in ogni caso, ha l'obbligo di**

GFF Impianti s.r.l.

prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

ART. 16

DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI

L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 10 della legge 19 marzo 1990 n. 55. E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente.

In caso di violazione del precedente patto il presente contratto si intenderà risolto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti dai fatti illeciti che venissero posti in essere dalla subappaltatrice.

La subappaltatrice non potrà stipulare con terze imprese fornitrice contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del presente contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà l'impresa a corrispondere direttamente alle ditte fornitrice titolari della riservata proprietà gli importi ad essa dovuti dalla subappaltatrice, decurtando i corrispondenti importi dalle somme dovute a qualunque titolo dovute alla subappaltatrice medesima.

ART. 17

CORRESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA "A.T.I.TECH s.r.l."

La GFF, nei limiti in cui risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa "A.T.I.TECH s.r.l.", ha diritto ad esperire azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le risoluzioni delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di CATANIA.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono le norme di cui agli art. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge, ove applicabili. Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavori nazionali e territoriali.

Catania, li 10-01-2013

LETO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

L'IMPRESA GFF Impianti s.r.l.
GFF IMPIANTI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Alessandro Giuffrida)

L'IMPRESA "A.T.I.TECH s.r.l."
a.t.i.tech srl
Via Filnia, 54 - 95128 Catania
Tel. 095 7040403 - Fax 095 500561
P. IVA 04631060870

ALLEGATI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- A1) RELAZIONE TECNICA GENERALE
- B1) RELAZIONE TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI ANTINCENDIO
- B3) RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI
- CS1) PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- CP1) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
- CP2) PLANIMETRIA 1° PIANO INTERRATO
- CP3) PLANIMETRIA 2° PIANO INTERRATO
- CP4) PLANIMETRIA 3° PIANO INTERRATO
- CP5) PLANIMETRIA 4° PIANO INTERRATO
- CP6) PIANTA PIANO SERVIZI
- CP6.1) PIANTA PIANO SERVIZI
- CP7) SEZIONI
- CP8) SEZIONI SHUNT DI EVACUAZIONI FUMI
- CP12) PLANIMETRIA IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI
- CP13) SHEMA RETE IDRANTI
- CP14) PLANIMETRIA RETE IDRANTI - POSIZIONAMENTO ESTINTORI
- CP15) PLANIMETRIA IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO SPRINKLER
- CP16) SEZIONI TIPO POSIZIONAMENTO IMPIANTI
- CP17) PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- H) CRONOPROGRAMMA

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Catania li 10-01-2013

L'IMPRESA GFF Impianti s.r.l.
GFF IMPIANTI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Alessandro Giuffrida)

L'IMPRESA "A.T.I.TECH s.r.l."
a.t.i.tech s.r.l.
Via Filica 54 - 95128 Catania
Tel. 095 7046408 Fax 095 500561
P. IVA 04631060870

ELENCO PREZZI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 30% PER IMPIANTI MECCANICI

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA STAZIONE - PIAZZA DEL POPOLO- COMUNE DI RAGUSA

n.o.	cod. articolo	descrizione	U.M.	quantità	P.U.	Importo €	Oneri Sicurezza (2,764141 %)	GFF IMPIANTI			A.T.I. TECH		
								P.U.netto depurato degli oneri	Prezzo Netto (ribosso 23,1376 %) + o.d. Sic.	Importo Offerto GFF	P.U.	importo offerto	ribosso % su prezzo unitario
1	AP.54	Cassetta per idrante completa da esterno UNI 45 L=25 m	cad	8,00	€ 243,50	€ 1.948,00	€ 6,73	€ 236,77	€ 188,72	€ 1.509,74	€ 156,875	€ 1.255,00	16,87%
2	AP.53	Cassetta per idrante completa da esterno UNI 45 L=20 m	cad	3,00	€ 227,00	€ 681,00	€ 6,27	€ 220,73	€ 175,93	€ 527,79	€ 142,000	€ 426,00	19,29%
3	AP.56	Cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo motopompa	cad	2,00	€ 551,60	€ 1.103,20	€ 15,25	€ 536,35	€ 427,50	€ 855,00	€ 348,000	€ 696,00	18,60%
4	AP.57	Idrante soprassuolo a colonna	cad	1,00	€ 591,50	€ 591,50	€ 16,35	€ 575,15	€ 458,42	€ 458,42	€ 389,000	€ 389,00	15,14%
5	AP.55	Cassetta per idrante da esterno tubo m. 25	cad	2,00	€ 429,80	€ 859,60	€ 11,88	€ 417,92	€ 333,10	€ 666,21	€ 270,000	€ 540,00	18,94%
6	ap.17(16.01.0400)	Gruppo di pressurizzazione	cad	1,00	€ 28.377,00	€ 28.377,00	€ 84,38	€ 27.592,62	€ 21.992,73	€ 21.992,73	€ 17.896,000	€ 17.896,00	18,63%
7	AP.16	Impianto fisso di estinzione a pioggia (sprinkler)	cad	465,00	€ 42,00	€ 19.530,00	€ 1,16	€ 40,84	€ 32,55	€ 15.136,13	€ 26,340	€ 12.248,00	19,08%
8	15-05	Lavabo a colonna in porcellana vetrificato	cad	5,00	€ 276,50	€ 1.382,50	€ 7,64	€ 268,86	€ 214,29	€ 1.071,46	€ 174,800	€ 874,00	18,43%
9	15-12	Rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2"	cad	2,00	€ 20,30	€ 40,60	€ 0,56	€ 19,74	€ 15,73	€ 31,47	€ 14,000	€ 28,00	11,01%
SOMMANO:						54.513,40					42.248,95		34.352,00

GFF IMPIANTI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Alessandro Giffriida)

a.t.i.tech srl.
Via Mimìa, 84 - 95128 Catania
tel. 095 7046403 - Fax 095 500561
P. IVA 04631060870